



Regione Lombardia

DECRETO N. 1072

Del 10/01/2024

Identificativo Atto n. 3

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO
RISORSA IDRICA

Oggetto

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027:
PRESA D'ATTO DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA
NELLA RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2023 E APPROVAZIONE PRIMO AVVISO PER
LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ORDINARI

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (c.d. "Regolamento Interreg") sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (c.d. "RDC");
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTE:

- la Decisione di esecuzione C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, notificata all'Autorità di Gestione il 6 dicembre 2022;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2022 n. XI/7715 relativa alla presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea relativamente al Programma di Cooperazione Transfrontaliera (INTERREG VI-A) Italia-Svizzera 2021-2027 e alla contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d'Incidenza (VINCA) del medesimo Programma;

PRESO ATTO delle decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma assunte il 16 novembre 2023, istituito ai sensi dell'articolo 28 del sopracitato Regolamento (UE) 2021/1059 con d.d.S. 27 febbraio 2023, n. 2745, di approvazione:

- della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma che includono i progetti c.d. "ordinari", da intendersi quali progetti con budget



Regione Lombardia

complessivo superiore a 200.000 euro;

- del calendario di programmazione degli avvisi di finanziamento del Programma, che, con riguardo al primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti c.d. "ordinari", prevede l'apertura di tre finestre per la candidatura dei progetti, dal 15 gennaio al 15 aprile degli anni 2024, 2025 e 2026;
- dei contenuti del primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti c.d. "ordinari";

DATO ATTO che i suddetti documenti sono pubblicati sul sito internet del Programma, in conformità al RDC soprarichiamato;

VISTI:

- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.), ed in particolare il comma 1 dell'art. 107 che definisce aiuti di Stato gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Detti aiuti sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, fatte salve le compatibilità previste al successivo comma 2 e gli aiuti che possono essere considerati compatibili ai sensi del successivo comma 3;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

RITENUTO di inquadrare le eventuali agevolazioni concesse ai sensi degli articoli 20 e 20-bis e degli articoli 1-12 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 nel rispetto del regime comunicato in esenzione dall'Autorità di gestione come successivamente indicato:

- ove i beneficiari del Programma svolgano attività economica di rilievo internazionale;
- laddove l'attuazione delle proposte progettuali comporti la concessione da parte dei beneficiari del Programma di finanziamenti o agevolazioni a destinatari finali che svolgano attività economica di rilievo internazionale;

RITENUTO altresì di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), relative alle misure di Aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte



Regione Lombardia

della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa;

- dare attuazione agli Aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, comunicandola per tempo ai beneficiari del Programma che a loro volta concedano aiuti di Stato a destinatari finali come sopra specificato;
- procedere alla registrazione delle misure d'aiuto ai sensi dell'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., demandando ai beneficiari del Programma che concedano aiuti di Stato di procedere alla registrazione dei singoli aiuti e relative variazioni, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.M. 115/2017;

CONSIDERATO che la durata della presente misura è prevista al 30/06/2030, è demandato a successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione l'approvazione di una proroga della misura d'aiuto attivata ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, nel rispetto degli articoli da 1 a 12, del Regolamento (UE) n. 651/2014 in ottemperanza delle procedure nei confronti della Commissione Europea, considerata la scadenza di detto Regolamento al 31 dicembre 2026;

SPECIFICATO che, relativamente al Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), per gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20, nel rispetto degli articoli da 1 a 12:

- sono ammessi i costi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) (a) costi del personale; b) spese d'ufficio e amministrative; c) spese di viaggio e soggiorno; d) costi per consulenze e servizi esterni; e) spese per le apparecchiature; f) spese per infrastrutture e lavori);
- ai sensi del par. 3 l'intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al Regolamento (UE) 1059/2021, che al momento di adozione del presente atto, per il Programma interreg Italia-Svizzera 2021-2027 è pari all'80%;

SPECIFICATE le previsioni di cui all'articolo 20-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), in combinato disposto con gli articoli da 1 a 12, ai sensi del quale gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) 1059/2021 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa per progetto non superi 22.000 EUR e siano soddisfatte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (articoli 1-9);



Regione Lombardia

STABILITO che:

- con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), articoli da 1 a 12 i contributi non saranno concessi alle imprese in difficoltà secondo la definizione dell'art. 2 punto 18 dello stesso Regolamento, né erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;
- pertanto, le imprese beneficiarie di aiuti di Stato nell'ambito della misura da attivare secondo il regime di cui al Regolamento (UE) 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello di cui all'Allegato A.5, che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

STABILITO che, in attuazione delle circolari del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

VISTE:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato";
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare il Capo III "Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti" e il capo IV "Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti";

RICHIAMATI i seguenti ulteriori adempimenti connessi alla concessione degli aiuti di Stato, in capo all'Autorità di Gestione e ai beneficiari del Programma che si qualificano come autorità concedenti (limitatamente agli aiuti di Stato da questi ultimi concessi, come sopra precisato):



Regione Lombardia

- acquisizione delle necessarie dichiarazioni soprarichiamate da parte dei beneficiari;
- registrazione degli aiuti individuali ai sensi dell'articolo 9 del DM 115/2017;
- come previsto dall'articolo 13 del DM 115/2017, verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti;
- come previsto dall'articolo 15 del DM 115/2017, acquisizione delle visure Deggendorf;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

VISTO lo schema di “Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari” allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A), comprensivo di:

A.1 - Allegato 1 Scheda informativa;

A.2 - Allegato 2 Quadro di riferimento per Obiettivo Specifico;

A.3 - Allegato 3 Modello foglio di calcolo del budget svizzero e modello di efficacia;

A.4 - Allegato 4 Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno del Capofila svizzero e di ciascuno dei partner svizzeri;

A.5 - Allegato 5 Domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno e dichiarazioni sostitutive di atto notorio del Capofila italiano e di ciascuno dei partner italiani;

A.6 - Allegato 6 Modello di convenzione tra Capofila italiano, Capofila svizzero e i partner di progetto;

A.7 - Allegato 7 Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

A.8 - Allegato 8 Richiesta d'accesso agli atti;

A.9 - Allegato 9 Informativa sugli obblighi in tema antiriciclaggio e istruzioni antimafia;

RITENUTO di approvare il “Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari” allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A), comprensivo dei suoi allegati, soprarichiamati (Allegati da A.1 a A.9);

STABILITO, conformemente alle decisioni del Comitato di Sorveglianza soprarichiamate, che le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo JEMS raggiungibile all'indirizzo <https://jems.interreg-italia-svizzera.eu> nell'ambito delle seguenti finestre temporali:

- a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2024, con termine di presentazione alle ore 12:00 del 15 aprile 2024;
- a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2025, con termine di



Regione Lombardia

presentazione alle ore 12:00 del 15 aprile 2025;

- a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2026, con termine di presentazione alle ore 12:00 del 15 aprile 2026;

DATO ATTO che:

- sono definite nell'Avviso le risorse a disposizione per ciascun Obiettivo Specifico del Programma per i progetti approvati presentati all'interno ciascuna finestra temporale, eventualmente incrementate delle economie risultanti dalle finestre precedenti per mancato impegno, a fronte di un volume di progetti finanziabili inferiore alla disponibilità prevista;
- al fine di soddisfare i bisogni territoriali emersi in risposta all'Avviso, il Comitato di Sorveglianza ha facoltà di approvare la rimodulazione delle risorse tra Obiettivi e tra le tre finestre temporali previste, consentendo di estendere il finanziamento a progetti in graduatoria non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione per l'Obiettivo o per la finestra su cui sono stati presentati;
- l'eventuale presenza di economie sulle finestre precedenti (da riattribuire alle finestre successive all'assunzione di decisioni di spostamento di risorse) e l'estensione del finanziamento a progetti non finanziabili per esaurimento delle risorse (da parte del Comitato di Sorveglianza) comportano una necessaria rimodulazione delle risorse assegnate ai diversi Obiettivi finanziati dall'Avviso prima dell'apertura delle finestre temporali successive;
- il Comitato di Sorveglianza può inoltre determinare delle modifiche ai requisiti dell'Avviso utili anche a favorire una più ampia partecipazione, il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma di cooperazione e il rispetto delle tempistiche di ammissibilità della spesa, nonché rimodulare le priorità definite per specifiche aree geografiche (definite "aree funzionali") nell'Allegato A.2, in considerazione dell'avvenuto finanziamento di progetti suscettibili di dare piena risposta ai bisogni specifici ivi indicati;

STABILITO, per le ragioni sopra espresse, di:

- approvare l'apertura dell'Avviso per la prima finestra temporale dallo stesso prevista, consentendo la presentazione di proposte progettuali a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2024, con termine alle ore 12:00 del 15 aprile 2024, con lo stanziamento delle seguenti risorse:

Obiettivo Specifico	Totale stanziamento dell'Avviso per beneficiari italiani	Totale stanziamento della 1° finestra temporale per beneficiari italiani	Totale stanziamento dell'Avviso per beneficiari svizzeri	Totale stanziamento della 1° finestra temporale per beneficiari svizzeri
	€	€	CHF	CHF



Regione Lombardia

1.1	16.353.895,47	9.812.337,29	4.400.000,00	2.640.000,00
2.4	14.429.908,75	8.657.945,25	1.018.000,00	610.800,00
2.7	10.743.926,25	6.446.355,75	450.000,00	270.000,00
3.2	12.505.920,14	7.503.552,08	3.630.000,00	2.178.000,00
4.5	8.619.938,75	5.171.963,25	2.816.000,00	1.689.600,00
4.6	23.049.847,50	13.829.908,50	3.500.000,00	2.100.000,00
ISO 1B	5.195.951,67	3.117.571,00	3.036.000,00	1.821.600,00
TOTALE	90.899.388,52	54.539.633,12	18.850.000,00	11.310.000,00

- demandare a successivi atti dell'Autorità di Gestione l'approvazione, sulla base delle decisioni del Comitato di Sorveglianza di:
 - eventuali modifiche ai contenuti dell'Avviso (Allegato A e Allegati da A.1 a A.9);
 - apertura delle finestre temporali successive e relativo stanziamento per ciascun Obiettivo Specifico;

DATO ATTO che il presente atto è adottato nel rispetto dei termini procedurali previsti dalle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma;

ATTESTATO altresì che, successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e in particolare contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del Programma sul sito internet del Programma e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

STABILITO di dare massima diffusione al presente atto e all'Avviso, mediante:

1. pubblicazione sul BURL del presente atto e degli Allegati A e A.2, contenenti le informazioni utili ai potenziali soggetti interessati a valutare l'opportunità di partecipazione;
2. pubblicazione del presente atto e di tutti gli allegati sul sito dedicato al Programma di Cooperazione Italia-Svizzera Interreg VI-A 2021-2027, quale documentazione rilevante per la partecipazione all'Avviso;

ACQUISITO il parere del Comitato di valutazione aiuti di Stato ex DGR 5371/21 e DSG 15026/21 nella seduta del 12 dicembre 2023;

VISTE:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni



Regione Lombardia

“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche e integrazioni “Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023 (“IX Provvedimento Organizzativo 2023”) che attribuisce a Monica Muci le funzioni di dirigente della Struttura Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella riunione del 16 novembre 2023, di approvazione:
 - della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma che includono i progetti c.d. “ordinari”, come definiti in premessa;
 - del calendario di programmazione degli avvisi di finanziamento del Programma, compreso il Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari;
3. di approvare il “Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ordinari”, parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A), comprensivo degli allegati:
 - A.1 - Allegato 1 Scheda informativa;
 - A.2 - Allegato 2 Quadro di riferimento per Obiettivo Specifico;
 - A.3 - Allegato 3 Modello foglio di calcolo del budget svizzero e modello di efficacia;
 - A.4 - Allegato 4 Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno del Capofila svizzero e di ciascuno dei partner svizzeri;
 - A.5 - Allegato 5 Domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno e dichiarazioni sostitutive di atto notorio del Capofila italiano e di ciascuno dei partner italiani;
 - A.6 - Allegato 6 Modello di convenzione tra Capofila italiano, Capofila svizzero e i partner di progetto;
 - A.7 - Allegato 7 Informativa relativa al trattamento dei dati personali;



Regione Lombardia

A.8 - Allegato 8 Richiesta d'accesso agli atti;

A.9 - Allegato 9 Informativa sugli obblighi in tema antiriciclaggio e istruzioni antimafia;

4. di disporre che le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo JEMS raggiungibile all'indirizzo <https://jems.interreg-italia-svizzera.eu>;
5. di approvare l'apertura dell'Avviso per la prima finestra temporale dallo stesso prevista, consentendo la presentazione di proposte progettuali a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2024, con termine alle ore 12:00 del 15 aprile 2024, con lo stanziamento delle seguenti risorse:

Obiettivo Specifico	Totale stanziamento dell'Avviso per beneficiari italiani	Totale stanziamento della 1° finestra temporale per beneficiari italiani	Totale stanziamento dell'Avviso per beneficiari svizzeri	Totale stanziamento della 1° finestra temporale per beneficiari svizzeri
	€	€	CHF	CHF
1.1	16.353.895,47	9.812.337,29	4.400.000,00	2.640.000,00
2.4	14.429.908,75	8.657.945,25	1.018.000,00	610.800,00
2.7	10.743.926,25	6.446.355,75	450.000,00	270.000,00
3.2	12.505.920,14	7.503.552,08	3.630.000,00	2.178.000,00
4.5	8.619.938,75	5.171.963,25	2.816.000,00	1.689.600,00
4.6	23.049.847,50	13.829.908,50	3.500.000,00	2.100.000,00
ISO 1B	5.195.951,67	3.117.571,00	3.036.000,00	1.821.600,00
TOTALE	90.899.388,52	54.539.633,12	18.850.000,00	11.310.000,00

6. di demandare a successivi atti dell'Autorità di Gestione l'approvazione, sulla base delle decisioni del Comitato di Sorveglianza di:
 - eventuali modifiche ai contenuti dell'Avviso (Allegato A e Allegati da A.1 a A.9);
 - apertura delle finestre temporali successive e relativo stanziamento per ciascun Obiettivo Specifico;
7. di attestare che la dotazione finanziaria per l'attivazione dell'Avviso, per la sola parte italiana di € 90.899.388,52, di cui € 72.719.510,82 in quota FESR ed € 18.179.877,70 in quota nazionale, trova copertura sui seguenti capitoli:
 - 15969 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-



Regione Lombardia

2027 - RISORSE UE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI;

- 15972 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE STATO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI;
- 15970 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE UE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE;
- 15973 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE STATO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE;
- 15971 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE UE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE PRIVATE;
- 15974 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 - RISORSE STATO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE PRIVATE;

8. di stabilire che le agevolazioni finanziarie previste possano essere concesse ai richiedenti da parte dell'Autorità di Gestione, nonché da parte di beneficiari del Programma che concedano agevolazioni a ulteriori destinatari finali, ove gli stessi svolgano attività economica di rilievo internazionale, ai sensi degli articoli 20 e 20-bis e degli articoli 1-12 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 nel rispetto del regime comunicato in esenzione dall'Autorità di Gestione, come successivamente indicato;

9. con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), relative alle misure di Aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa;
- dare attuazione agli Aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, di cui al punto precedente;
- attuare ogni misura necessaria in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, comunicandola per tempo ai beneficiari del Programma che a loro volta concedano aiuti di Stato a destinatari finali come sopra specificato;



Regione Lombardia

10. di procedere alla registrazione delle misure d'aiuto ai sensi dell'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., demandando ai beneficiari del Programma che concedano aiuti di Stato di procedere alla registrazione dei singoli aiuti e relative variazioni, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.M. 115/2017;
11. di demandare a successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione l'approvazione di una proroga della misura d'aiuto attivata ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, nel rispetto degli articoli da 1 a 12, del Regolamento (UE) n. 651/2014 in ottemperanza delle procedure nei confronti della Commissione Europea, considerata la scadenza di detto Regolamento al 31 dicembre 2026;
12. di dare atto che, per gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel rispetto degli articoli da 1 a 12:
 - sono ammissibili ai sensi dell'art 20 i costi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e l'intensità dell'aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al Regolamento (UE) n. 1059/2021 che, al momento di adozione del presente atto, per il Programma è pari all'80%;
 - ai sensi dell'articolo 20-bis, gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) 1059/2021 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa per progetto non superi 22.000 EUR e siano soddisfatte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (articoli 1-9);
13. in qualità di autorità concedente, di procedere - nonché di demandare ai beneficiari del Programma che concederanno aiuti di Stato di procedere - ai seguenti ulteriori adempimenti connessi alla concessione degli aiuti di Stato:
 - acquisizione delle necessarie dichiarazioni da parte dei beneficiari richiamate in premessa;
 - registrazione degli aiuti individuali e relative variazioni (articolo 9 del DM 115/2017);
 - verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti (articolo 13 del DM 115/2017);
 - acquisizione delle visure Deggendorf (articolo 15 del DM 115/2017);
 - assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
14. di pubblicare sul BURL il presente atto e i relativi Allegati A e A.2;



Regione Lombardia

15. di pubblicare sul sito dedicato al Programma di Cooperazione Italia-Svizzera Interreg VI-A 2021-2027 il presente atto e tutti gli allegati (A e da A.1 ad A.9);
16. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e che in occasione dell'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dei suddetti articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA
LA DIRIGENTE
MONICA MUCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge